

STUDIO LEGALE
AVV. GRAZIA GRINGERI
Via Caldara Polidoro n. 4 is. 245 - 98122 Messina
tel. 090/712113 - fax 090/673671
pec:avvgraziagringeri@puntopec.it
c/o Avv. Stefano Radicioni
Via Anastasio II, n. 416
00165 ROMA

**AVVISO di NOTIFICAZIONE per PUBBLICI PROCLAMI ex art. 49 cpa
mediante pubblicazione dl sito WEB del Ministero della Difesa e del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**

**In ottemperanza all'ordinanza del TAR Lazio Sez-I BIS n. 03205\2019 del
06.03.2019 pubblicata il 12.03.2019, resa sul giudizio iscritto al numero di
ruolo generale 12965\2018.**

La sottoscritta **Avv. Grazia Gringeri** (c.f. GRN GRZ 66M53 F158P), pec:
avvgraziagringeri@puntopec.it, fax 090-673671, con studio in Messina via
Caldara Polidoro n. 4 is. 245, nella qualità di **difensore del Sig. Scopelliti
Daniele**, nato a Messina il 12.06.1996 (cod. fisc. SCPDNL96H12F158A),
domiciliato in Roma, via Anastasio II n. 416 presso lo studio dell'avv. Stefano
Radicioni, nel giudizio

CONTRO

- il MINISTERO DELLA DIFESA; il COMANDO GENERALE DELL'
ARMA DEI CARABINIERI; il CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E
RECLUTAMENTO del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,

e nei confronti

- dei Sigg: De Luca Fabio, Misticoni Francesco e Carbone Marco,
controinteressati non costituiti in giudizio;

AVVISA CHE

Controinteressati sono tutti coloro i quali risultano inseriti nelle graduatorie di
merito degli idonei e vincitori del concorso per esami e titoli del bando di
concorso per il reclutamento di 2000 carabinieri in ferma quadriennale,
pubblicato sulla G.U.R.I 4° Serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018, approvate

con decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro nazionale di Selezione e Reclutamento, N. 61/11-4-1 CC e pubblicato il 14 dicembre 2018, che si allegano al presente avviso.

L'Autorità Giudiziaria adita è il TAR Lazio sede di Roma sez. I BIS

Il numero di RG è il 12965\2018 Reg. Ric.

Sunto del ricorso principale, dei motivi aggiunti, dei provvedimenti impugnati e delle fasi giudiziali.

RICORSO PRINCIPALE – Provvedimenti Giudiziali conseguenti - Sunto

Con ricorso del 13 novembre 2018 (N.R. 12965\2018), il Sig. Scopelliti Daniele ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento n. prot. 363142/2-11 del 17.09.2018, notificato in pari data con cui la Commissione per gli accertamenti sanitari, lo ha “**Giudicato Inidoneo**”, perché sarebbe stato affetto da DISLIPIDEMIA CON COLESTEROLEMIA TOTALE > 200 G/DL RIPETUTO IN DUE DETERMINAZIONI IN ASSENZA DI ALTRI FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE (COD. 17).

- della graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- degli atti, documenti e verbali, non conosciuti, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi gli esami di laboratorio;

- ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014, adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, laddove interpretato nel senso di ritenere quale causa di inidoneità, l'attribuzione del codice 17 della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nella parte in cui attribuisce un coefficiente 3

nel caso di dislipidemie con valori di triglicerici o di colesterolo inferiori ai valori orientativi riportati (colesterolo < 240 mg/dl e trigliceridi < 200 mg/ dl) ma superiore ai valori normali laboratoristici di riferimento (per il colesterolo fino a 200 mg/ dl e per i trigliceridi fino a 150 mg/dl) ripetuti in due determinazioni, in assenza di altri fattori di rischio cardiovascolare;

- ove e per quanto occorra, del bando di concorso (art. 10 comma 7, lett. b punto1), nella parte in cui dispone che *“saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l’Applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4”*; e art. 10 comma 7 lett. b. punto 4), nella parte in cui dispone che *“saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere”*

- ed ancora, ove e per quanto occorra, del bando di concorso art. 10 comma 8 nella parte in cui dispone che *“il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.”*

- nonché delle *“Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico – fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in forma quadriennale”* di cui all’Allegato B al f n. 61/8-2 del 6 agosto 2018 del C.N.S.R;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; e per il conseguente accertamento del

diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

- Esponeva in fatto di avere partecipato al concorso pubblico per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale – indetto con decreto del Comandante Generale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 28 aprile 2018, pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018 quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) nella Marina Militare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a) del bando di concorso sopra citato.

Il ricorrente, dopo avere superato le prove scritte di selezione nonché le prove di efficienza fisica, in data 17 settembre 2018, veniva ritenuto non idoneo dalla Commissione per gli accertamenti sanitari perchè affetto da **DISLIPIDEMIA CON COLESTEROLEMIA TOTALE > 200 G/DL RIPETUTO IN DUE DETERMINAZIONI IN ASSENZA DI ALTRI FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE (COD. 17),i.**

- Il ricorso si fondava sui motivi di diritto che si riportano

1- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 E SEGUENTI DELLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (LEGGE N. 241\1990) - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ DEL GIUDIZIO DI INIDONEITA’- VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI GIUSTO PROCEDIMENTO E DI TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELL’ART. 10 COMMA 10 DEL BANDO.

Il provvedimento impugnato è, innanzitutto, illegittimo per violazione dell’art. 3 e ss. della legge n. 241\1990 sul procedimento amministrativo, violazioni che inevitabilmente inficiano il gravato provvedimento di esclusione del candidato

sul piano di idoneità ed adeguatezza dell'istruttoria e della sufficienza della motivazione.

L'impugnato provvedimento di non idoneità si fonda, infatti, su di una motivazione stereotipata senza dar conto minimamente di quale sia stato l'iter logico seguito dalla Commissione medica nell'attribuire al ricorrente il coefficiente 3, nella valutazione degli apparati vari.

Si fa, infatti, un generico riferimento a dislipidemia con colesterolemia totale > 200 mg/dl, senza riportare, tra l'altro, i risultati di laboratorio relativi ai singoli prelievi.

Non è possibile confutare, infatti, i risultati di laboratorio se non si è a conoscenza se il limite di 200 mg\dl sia stato superato in entrambi gli accertamenti o solo in uno, ed in quest'ultimo caso se con riferimento al primo o al secondo prelievo. Nella specie, infatti, il giudizio di non idoneità non può limitarsi alla semplice esternazione di un coefficiente numerico, senza indicare le ragioni di tale attribuzione in conformità ai criteri di valutazione di cui, peraltro, il ricorrente non è a conoscenza.

Tale omissione determina l'impossibilità da parte dell'interessato e del Giudice Amministrativo adito di ogni forma di controllo e sindacato sulla logicità e ragionevolezza del giudizio.

L'adeguata e congrua motivazione, viceversa, avrebbe consentito al ricorrente di conoscere analiticamente l'iter logico seguito dall'intimata Amministrazione nella valutazione degli Apparati Vari.

Di contro, il provvedimento negativo espresso dalla Commissione esaminatrice indica una valutazione conclusiva riportandosi a semplici clausole di stile, ponendosi, peraltro, in contrasto con le indicazioni fornite dall'art. 10 comma 10, che correttamente disciplina le procedure che la commissione avrebbe dovuto adottare in caso di riscontro di *“malattie o lesioni acute di recente insorgenza.”*

L'art. 10 comma 10 dispone espressamente che “i candidati che, all'atto degli accertamenti psico-fisici, verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazione per gli accertamenti psico-fisici attitudinali: I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato dalla commissione agli interessati.”

La Commissione ha palesemente violato detta norma poiché, avendo presumibilmente accertato un valore di colesterolo superiore a 200 mg\dl (malattia acuta di recente insorgenza e di presumibile breve durata per le quali risulta scientificamente un'evoluzione migliorativa), ha irragionevolmente sottoposto il ricorrente ad un nuovo prelievo dopo appena tre giorni, quando poteva invece fissarli più a lungo termine essendo l'unico limite temporale rappresentato dalla conclusione delle selezioni a tutt'oggi in corso.

Il ricorrente, infatti, come potrà essere accertato in corso di causa, ha effettuato il primo prelievo in data 14 settembre ed irragionevolmente è stato sottoposto agli stessi accertamenti il 17 settembre.

La Commissione, in ottemperanza al comma 10 art. 10 del bando, avrebbe potuto e dovuto sottoporre lo Scopelliti a nuove analisi di laboratorio in una data meno ravvicinata, nella considerazione di un più efficace e definitivo accertamento degli esiti dell'evoluzione migliorativa.

Difatti il 29 settembre 2018 i valori di colesterolo sono rientrati nella norma come si evince dalla certificazione rilasciata dall'Azienda Policlinico Universitario di Messina .

Il comma 10 dell'art. 10, obbliga, quindi, la Commissione a ripetere gli accertamenti, a salvaguardia di quei concorrenti che al momento delle prove psico-fisici possono soffrire di una malattia acuta facilmente migliorabile in un tempo ragionevole con l'unico limite di non superare la data di conclusione delle selezioni.

Anche sotto questo profilo il provvedimento di inidoneità è illogico ed irragionevole e quindi illegittimo.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 2 E 3 DELLA L. N. 241\1990 VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE DI ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETA' PER CONTRASTO CON GLI ACCERTAMENTI PRECEDENTI- ARBITRARIETA' E TRAVISAMENTO DEI FATTI- SVIAMENTO ED ILLOGICITA.'

Il giudizio di inidoneità fisica è illegittimo e viziato di eccesso di potere per contraddittorietà, in quanto contrasta con i precedenti della medesima P.A. (precedenti accertamenti sanitari) che hanno statuito l'assoluta idoneità fisica del ricorrente, anche in relazione agli Apparati Vari.

In particolare, contrasta con l'accertamento di idoneità psico-fisica per l'arruolamento in qualità di VFP1 nella Marina Militare eseguito in data 5 aprile 2017, (cfr. doc. 3); allo Scopelliti la Commissione Sanitaria per l'arruolamento in Marina ha attribuito il codice 2 con riferimento agli apparati vari tra i quali rientrano gli accertamenti eseguiti attraverso laboratorio di analisi, quindi anche per determinare il livello totale di colesterolo.

Il provvedimento che si avversa è, quindi, contraddittorio ed insufficiente dal punto di vista istruttorio perché decretato in assenza di esami obiettivi o di visita specialistica.

In tale contesto il giudizio di inidoneità per l'arruolamento nei carabinieri risulta del tutto illogico e contraddittorio, vista l'identità delle norme tecniche,

l'identità del soggetto, l'identità delle sue condizioni fisiche e la carenza di qualsiasi fatto nuovo sopravvenuto, che giustifichi la reformatio in pejus.

La valutazione di inidoneità della commissione esaminatrice presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento è, pertanto, in palese contrasto con il servizio svolto dal ricorrente come volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 in Marina, che si concluso appena tre mesi prima ovvero il 20 giugno 2018.

Non può negarsi, infatti, una stretta connessione tra le valutazioni fisiche che caratterizzano l'arruolamento in Marina e nell'arma dei Carabinieri.

Pertanto, anche considerando la specialità delle caratteristiche fisiche per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri, il provvedimento oggi impugnato è affetto da illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione e difetto di istruttoria non avendo l'Amministrazione esattamente valutato e ponderato l'idoneità fisica del ricorrente anche sotto il precedente profilo professionale.

In altre parole, anche nel caso in cui le qualità fisiche ed attitudinali del candidato debbano essere verificate ad ogni tornata di concorso secondo le proprie specifiche, è chiaro che ad ogni giudizio negativo (che contraddica il precedente) può pervenirsi solamente attraverso una motivazione particolarmente precisa che indichi le ragioni del mutato avviso da parte della Commissione.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E SS DELLA L. N. 241\1990 IN RELAZIONE ALLA DIRETTIVA TECNICA APPROVATA DAL MINISTERO DELLA DIFESA CON DECRETO DEL 4.06.2014 E RELATIVI ALLEGATI – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ARBITRARIETA'-GENERICITA'-ILLOGICITA'-TRAVISAMENTO.

Le conclusioni cui è pervenuta la Commissione per gli accertamenti psico-fisici sono invalide sotto altro profilo perché frutto di una superficiale attività istruttoria e conseguentemente inficiate da assoluto difetto di motivazione.

L'amministrazione della Difesa ha giudicato inidoneo il ricorrente per "dislipidemia con colesterolemia totale > 200mg\dl ripetuto in due determinazioni in assenza di altri fattori di rischi cardiovascolare (cod. 17)."

Tale conclusione è illegittima perché non rispecchia le condizioni psico-fisiche del ricorrente che nel corso degli anni si è continuamente sottoposto a visite mediche ed accertamenti sanitari e mai ha avuto accertato un valore del colesterolo fuori della norma.

Il Sig. Scopelliti Daniele, infatti è stato arruolato nella Marina Militare dal 15 maggio 2017 al 20 giugno 2018 come Volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), sottoponendosi, a tal fine, a tutti gli accertamenti psico-fisici per l'accesso alla vita militare.

Già, dagli esami di laboratorio del 13 marzo 2017 effettuati presso l'Azienda Policlinico Universitario di Messina è certificato che il livello di colesterolo totale è nella norma pari a 195 mg/dl.

La Commissione per gli accertamenti sanitari psico-fisici di Taranto, in data 05 aprile 2017 ha giudicato idoneo il Sig. Scopelliti quale VFP 1, attribuendo il coefficiente 2 agli apparati vari, quindi, dopo avere effettuato anche le analisi del sangue;

La Commissione Sanitaria dell'Arma dei Carabinieri invece, all'esito dell'accertamento psico-fisico, ha espresso un giudizio di inidoneità assumendo che il ricorrente " *ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto: ha riportato il coefficiente 3 nell'apparato AVEM poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: Dislipidemia con colesterolemia totale > 200 mg/dl ripetuto in due determinazioni in assenza di altri fattori di rischio cardiovascolare (cod. 17)* "

Tale asserzione è illegittima anche in applicazione del D.M. del 4 giugno 2014, che prevede quale causa assoluta di inidoneità le displipidemie con valori di trigliceridi < di 200 mg\dl o di colesterolo < 240.

Invece per le displipidemie con valori di trigliceridi o di colesterolo inferiori ai valori orientativi riportati (colesterolo < 240 mg\dl e trigliceridi < 200 mg\dl) ma superiori ai valori normali laboratoristici di riferimento (per il colesterolo fino a 200 mg\dl e per i trigliceridi fino a 150 mg\dl) ripetuti in due determinazioni, in assenza di altri fattori di rischio cardiovascolari, debbono concorrere altre cause come si evince dalla lettura in combinato disposto di quanto asserito al punto 2) della lettera Z) delle direttive che prevede come causa di inidoneità che *“il complesso di imperfezioni o infermità, che specificate o non nell’elenco, non raggiungono considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare. ”*

Nel provvedimento avverso non si fa riferimento ad altre infermità o imperfezioni che in concorso con la presunta displipidemia per colesterolo superiore a 200 mg\dl ma inferiore a 240 mg\dl potrebbe portare ad un giudizio di inidoneità.

Se non fosse così, anche un valore di colesterolo superiore a 200 ma inferiore al limite massimo di 240 mg.dl previsto quale causa assoluta di inidoneità nel D.M. del 4 giugno 2014, da solo renderebbe inidoneo il concorrente all’arruolamento. Non sarebbe comprensibile allora la differenza di valore attribuita al colesterolo dalle direttive tecniche riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità.

In verità il Sig. Scopelliti, è idoneo all’arruolamento nell’arma dei carabinieri, perché la presunta displipidemia per colesterolo alto è dovuta casomai ad una fase acuta per precedenti disordini alimentari, perfettamente rientrata nella norma come si evince dai risultati del prelievo del 29 settembre 2018, a distanza quindi di pochissimi giorni dopo quello che si contesta, che hanno

confermato un livello di colesterolo totale nella norma pari a 167 mg/dl. (cfr. doc. 6)

Il ricorrente, per massimo scrupolo, recentissimamente, ha effettuato altri accertamenti presso il Centro Specializzato per la diagnosi e la cura delle Dislipidemie dell' Azienda Policlinico di Messina, che a seguito di appurati e minuziosi controlli ha rilasciato la seguente certificazione medico-legale “ ***soggetto in buone condizioni cliniche generali, gentilizio riferito negativo per patologie cardiovascolari e per fattori di rischio CV; genitori viventi, lavorativamente attivi, anamnesi negativa per condizioni di rilievo clinico. Giunge per la prima volta alla mia osservazione nel sospetto di alterazione del metabolismo lipoproteico, esibisce profilo lipidico completo che non evidenzia alcuna alterazione degna di nota: colesterolo totale 162 (VN < 220), trigliceridi 150 (VN < 160); esibisce seconda batteria di esami con CT 174 (VN 220 mg/dl).***

In merito al quesito specifico si annota che i valori plasmatici dei lipidi/frazioni lipoproteiche risultano perfettamente nella norma. Il paziente riferisce congrue abitudini dietetico-comportamentali; non assume terapia ipolipemizzante attiva.”

Tale certificazione specialistica è stata rilasciata a seguito delle analisi di laboratorio del 09.11.2018 e del 12.11.2018 che si producono (cfr. doc. 8 e 9). Sicché l' idoneità, a torto immotivatamente esclusa dalla Commissione, risulta accertata con carattere di assoluta certezza, dagli esami di parte.

Il contrasto è così stridente da provare l' assoluto difetto di istruttoria del giudizio reso dalla commissione medica, frutto di un accertamento assolutamente superficiale, che non ha tenuto in nessuna considerazione l' effettivo stato di salute del ricorrente

In conseguenza di quanto premesso, il provvedimento impugnato risulta all' evidenza illegittimo e, pertanto, va annullato – previa sospensione ed emissione di misure cautelari urgenti.

- Si formulavano, quindi, domanda di sospensione e di misure cautelari monocratiche e collegiali ed in via istruttoria si chiedeva la sottoposizione del ricorrente a nuovi accertamenti sanitari.

Si chiedeva, in particolare, che venisse disposta C.T.U. e/o verifica ai sensi degli art. 19 e 66 del processo amministrativo per accertare l'idoneità fisica del ricorrente.

- Ed, infine si formulavano le seguenti **conclusioni** *“in accoglimento del ricorso, annullare dei provvedimenti impugnati meglio specificati in epigrafe. Con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese di giudizio e compensi di difesa e con riserva di richiesta di risarcimento del danno in separato giudizio.”*

- Il Presidente della Sezione I bis, del Tar Lazio, con **Decreto cautelare n. 06934/2018 del 15 novembre 2018** ha accolto ed ha ammesso “con riserva” il ricorrente a partecipare al prosieguo delle prove selettive, disponendo apposita verifica *“al fine di acclarare il coefficiente attribuibile al candidato nonché la sua idoneità o meno al reclutamento, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria di Appello, sita in v.le Piero Gobetti n. 6 Roma.”*

Ha fissato, quindi, per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2014.

- La Commissione Sanitaria di Appello, effettuata, in data 26 novembre 2018 la verifica, ha ritenuto *“di potere esprimere l'insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la predetta inidoneità e di attribuire un coefficiente di idoneità pari a 1 AV compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale ai sensi del D. M. 04.06.2014.”*

- Il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento presso il Comando Generale dei Carabinieri, con provvedimento del 28 novembre 2018 prot. 363142/3-7 SEL, a conclusione delle prove concorsuali e del colloquio di verifica ha dichiarato il ricorrente **“IDONEO CON RISERVA”** ;

- Nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2018, la Sezione I Bis del Tar Lazio-Roma ha adottato l'**ordinanza cautelare n. 00788\2019**, comunicata il 01 febbraio 2019, che così ha statuito: *“vista la positiva verifica che ha accertato la insussistenza delle cause di esclusione; considerato che ancora non sono decorsi i termini per impugnare la graduatoria definitiva del concorso de quo, approvata con Decreto n. 61/11-4.1 C.C. di prot. del 13.12.18, pubblicato il 14.12.18 di approvazione delle graduatorie finali di merito relative al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, la cui impugnativa incide sulla procedibilità del presente ricorso; ritenuto di potere accogliere la domanda cautelare, sospende il provvedimento impugnato; Ritenuto di potere porre provvisoriamente a carico della P.A. le spese per la verifica, liquidate nella somma di Euro 500; Fissa per il prosieguo la udienza del 13 dicembre 2019. Compensa le spese della presente fase cautelare. PQM il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Prima Bis)”, accoglie la chiesta misura cautelare e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato. Fissa per il prosieguo la udienza pubblica del 13 dicembre 2019.”*

MOTIVI AGGIUNTI – Provvedimenti Giudiziali conseguenti - Sunto

L'amministrazione, in data 14 dicembre 2018, ha pubblicato la graduatoria finale di concorso di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) senza contemplare tra gli idonei il ricorrente che, quindi, si è visto costretto proporre Motivi Aggiunti per impugnare

a) il Decreto del 13 dicembre 2018, prot. N. 61/11-4-1 CC pubblicato nel sito www.carabinieri.it il 14 dicembre 2018, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, di approvazione delle graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 70 del 4 dicembre 2018, redatto dalla Commissione Esaminatrice, del concorso per esami e titoli di 2000 allievi in ferma quadriennale;

- b)** in particolare l'art. 3 comma 1 del decreto che dichiara vincitori per essere immessi direttamente nell'arma dei carabinieri, tutti i candidati classificatesi nella graduatoria di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) (VFP1 in servizio), nelle posizioni dal n. 1 (Szalai Tommaso punteggio totale 111) al n. 1093 (Carbone Marco punteggio totale 69,5) nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei;
- c)** il decreto anche nella parte in cui ha destinato all'art. 3, comma 3 stesso decreto i 149 posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), non assegnati per mancanza di candidati idonei, del bando di concorso in aggiunta ai posti di cui alla lettera c) del citato comma 1 art. 1;
- d)** ed ancora, nella parte in cui ha destinato all'art. 3 comma 6, stesso decreto, N. 7 posti a concorso a candidati partecipanti a precedenti procedure concorsuali, risultati idonei vincitori, in ottemperanza a provvedimenti degli organi di giustizia amministrativa;
- e)** della graduatoria finale di merito allegata al decreto sub a), di cui all'art. 1 comma 1 lett. a, redatta dalla commissione esaminatrice di cui al verbale n. 70 del 4 dicembre 2018, ed approvata con il citato decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri all'art. 4, pubblicato il 14 dicembre 2018, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei di cui al verbale;
- f)** ove e per quanto occorra, della graduatoria finale di merito, allegata al decreto citato, di cui all'art. 1, comma 1, lett.c) del bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri redatta dalla commissione esaminatrice di cui al verbale n. 70 del 4 dicembre 2018 ed approvata con il citato decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri all'art. 4;
- g)** delle prescrizioni, pubblicate sul sito www.carabinieri.it, indicanti le procedure per l'incorporamento dei vincitori di concorso del 138° corso allievi carabinieri effettivi;
- h)** di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

- Il ricorrente in diritto ha sostenuto: **A) 1. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 21–quinquies, septies, octies nonies septies l. n. 241\90) – Violazione ed elusione dell’ordinanza 00788\2019 del 14 dicembre 2018 e del decreto presidenziale n. 06934/2018 del 15 novembre 2018 – Nullità – Violazione del giusto procedimento- Violazione dell’art. 97 cost. – Eccesso di potere (Difetto dei Presupposti – Difetto di Motivazione – Carenza di Istruttoria-Illogicità- Arbitrarietà- Sviamento).**

L’amministrazione avrebbe dovuto correttamente contemplare nella graduatoria finale di cui all’art. 1 comma 1 lett. a) il nominativo del ricorrente che secondo il giudizio del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento presso il comando generale dei carabinieri è “IDONEO CON RISERVA.”

Ovvero l’amministrazione, in applicazione dei principi contenuti nella legge 241/90 e dell’art. 97 della cost. avrebbe potuto e dovuto annullare e\o revocare il provvedimento originario prot. 36142/2-11 del 17.09.2018, di inidoneità emesso dalla stessa commissione che successivamente, sulla base di approfondimenti disposti a seguito del provvedimento cautelare, ha invece giudicato il ricorrente Idoneo.

Fatto ancora più grave, **l’amministrazione tiene un comportamento elusivo delle ragioni del provvedimento cautelare, che sono quelle di evitare al ricorrente il danno dell’esclusione dalle graduatorie, nelle more della conclusione del giudizio che accerti la fondatezza delle tesi del ricorrente, disattendendo anche l’invito “per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità – di - provvedere nelle more, a riesaminare la fattispecie.”**

Sia la Commissione esaminatrice, che ha redatto il verbale n. 70 del 4 dicembre 2018 con il quale si è proceduto alla stesura graduatorie finali, approvate con successivo decreto del 13\14 dicembre 2018, sia la Commissione che il 28 novembre 2018 ha giudicato il ricorrente “idoneo con riserva” svolgono i loro compiti nell’ambito della stessa istituzione ovvero il Centro Nazionale di

Selezione e Reclutamento, presso il Comando Generale dell'arma dei Carabinieri.

Non vi è dubbio allora che il comportamento della P.A. è viziato per eccesso di potere perché contraddittorio, illogico ed arbitrario.

Peraltro la Commissione esaminatrice del concorso, che ha redatto la graduatoria, avrebbe dovuto contemplare anche il ricorrente con la prevista annotazione AR= Ammesso con Riserva, come avvenuto per altri concorrenti, sotto quest'ultimo profilo il comportamento della P.A. è viziato, quindi, anche per disparità di trattamento.

Il decreto 61/11-4-1 cc del 13\14 dicembre 2018 è illegittimo anche per carenze istruttorie e difetto di motivazione, poiché non facendo alcuna menzione dei concorrenti giudicati idonei con riserva, manca di quegli elementi essenziali che rendono l'atto legittimo (cfr. 21 septies L.241\90).

Ancora è illegittimo il decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di approvazione delle graduatorie, nella parte in cui ha destinato, all'art. 3 comma 3, stesso decreto i residui 149 posti di cui all'art. 1 comma 1, lettera a) del bando di concorso, non assegnati per mancanza di candidati idonei, in aggiunta ai posti di cui alla lettera c) del citato comma 1 dell'art. 1. .

Tutto ciò confligge con le risultanze della verifica e soprattutto della valutazione finale di idoneità del ricorrente espresso dalla Commissione il 28 novembre 2018, con provvedimento prot. 363142/4-1-6 Cont. di prot. Car 18, nel quale, al fine della formulazione della graduatoria, si ricordava, che “ *entro 2 giorni dalla presente notifica bisogna far pervenire la documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale.*” Questo adempimento è stato scrupolosamente eseguito dal ricorrente nel termine fissato. Quindi l'idoneità del ricorrente e l'attribuzione del punteggio incrementale rende illegittima la formulazione dell'ordine di graduatoria ed anche la devoluzione dei posti ad altre graduatorie, operata

dall'art. 3 dello stesso decreto, per pretesa mancanza di candidati idonei stante l'evidente erroneità.

Per le stesse ragioni di eccesso di potere per irragionevolezza ed arbitrarietà il provvedimento n. 61/11-4-1-CC del 13\14 dicembre è illegittimo nella parte in cui all'art. 3 comma 6 attribuisce *“n. 7 posti a concorso a candidati partecipanti a precedenti procedure concorsuali, risultati idonei vincitori in ottemperanza a provvedimenti degli organi di giustizia amministrativa,”* l'amministrazione, infatti più ragionevolmente, *“per finalità deflattive del contenzioso e di opportunità”* come auspicato nel provvedimento cautelare, avrebbe potuto e dovuto *“riesaminare la fattispecie”*, anche nella considerazione che il ricorrente è stato giudicato Idoneo e l'esito del giudizio di merito appare scontato.

- Nel ricorso per motivi aggiunti si riproponevano, altresì, per **ILLEGITTIMITA' DERIVATA** i motivi di diritto indicati nel ricorso principale, assumendo che la graduatoria finale è illegittima per i medesimi vizi che hanno inficiato l'atto presupposto, ovvero il giudizio di inidoneità del ricorrente, in funzione dello stretto nesso di presupposizione e consequenzialità intercorrente tra i due atti.

- Si rassegnavano, quindi, le seguenti **conclusioni**: *“in accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti, previa sospensiva e concessione delle più idonee misure cautelari, annullare gli atti impugnati e dichiarare il Sig. Daniele Scopelliti vincitore del concorso per 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale presso il Comando Generale dell'Ama dei Carabinieri pubblicato in G..R.I. . 38 il 15 maggio 2018 con ogni conseguenziale stauizione di legge; condannare i resistenti alle spese di giudizio e compendi di difesa, da distarre in favore del sottoscritto difensore. Con riserva di richiesta di risarcimento del danno in separato giudizio.”*

- **Con decreto n. 01102\2019, pubblicato il 14.02.2019**, il Presidente, nella considerazione che *“essendo la graduatoria de quo già approvata (ed, infatti nella specie, è stata pure impugnata), non vi sono prove selettive in itinere. Ritenuto pertanto, che, nella specie, non emergono elementi specifici e concreti, att a comprovare una situazione di periculum in mora, di incidenza tale da legittimare la sospensione degli atti impugnati nello spatium temporis intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utle del 06.03.2019, nella quale potranno essere esaminate le istanze istruttorie proposte, fermo restando l’onere del ricorrente di depositare le ricevute di ritorno delle notifiche effettuate nei confronti dei controinteressati...Rigetta. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 06 marzo 2019.”*
- All’udienza del 6 marzo 2019 il Collegio ha emesso l’**ordinanza n. 03205\2019 pubblicata il 12 marzo 2019**, ordinando l’integrazione del contraddittorio di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione resistente disponendo, nelle more, l’ammissione, con riserva, del ricorrente al corso di formazione, fissando per la decisione cautelare la camera di consiglio del 20 maggio 2019 e confermando per la trattazione del merito la pubblica udienza del 13 dicembre 2019.

TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza N. 03205\2019 della Sezione Prima Bis del TAR Lazio - Roma, del 06.03.2019 pubblicata il 12. 03. 2019, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Messina, 14.03.2019

Avv. Grazia Gringeri